TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 70

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 25; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 10, modif

Avanzamento a secondo capo.

L'avanzamento a secondo capo ha luogo a scelta comparativa e nel quadro relativo vengono inscritti tutti i sotto capi brevettati che, avendo presentata la domanda di rafferma nel termine prescritto dall'art. 18, siano, per il complesso dei precedenti disciplinari, morali e professionali, giudicati, dalla commissione di avanzamento, meritevoli di iniziare la carriera di sottufficiale.

La commissione di avanzamento tiene conto, nel giudizio comparativo, delle votazioni di fine corso I. G. P. e forma due distinte graduatorie, comprendendo nella seconda i sottocapi brevettati approvati agli esami di riparazione. Questi seguono, nella graduatoria generale, i compagni di corso.

COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 GIUGNO 1933, N. 778.

I sottocapi brevettati per i quali la commissione di avanzamento ha pronunciata la sospensiva di cui al quarto comma dell'art. 18, vengono, qualora chiedano di rimanere in servizio senza vincolo di ferma per il termine massimo di un anno, ripresi in esame in. occasione di nuove riunioni della commissione di avanzamento.

Detti sottocapi brevettati, se giudicati idonei, vengono promossi in coda al proprio corso con decorrenza dal 1° del mese successivo al termine della decretata sospensiva; se giudicati inidonei vengono invece subito inviati in congedo.

I sotto capi volontari a premio vincolati a ferme complementari qualora abbiano compiuti 12 anni di servizio vengono presi in esame per l'avanzamento un mese prima del congedamento e, se giudicati idonei, promossi secondi capi all'atto del congedamento.

Versione in vigore dal 27 luglio 1933, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-70-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-25-r-d-l-3-marzo-1927-n-756-art-10-modif/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it